

Codice A1813C

D.D. 8 giugno 2026, n. 1071

**T4 - Galleria di Sicurezza del Traforo Autostradale del Frejus - Opere esterne piattaforma italiana. Realizzazione opere di completamento del Lotto 3. R.D. n. 523/1904. Variante Autorizzazione idraulica n. 4667/3 per le opere di completamento e per le modifiche da apportare alle opere già previste sul torrente Rochemolles in Comune di Bardonecchia (TO). Richiedente: SITAF S.p.A.**



**ATTO DD 1071/A1813C/2026**

**DEL 08/06/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** T4 – Galleria di Sicurezza del Traforo Autostradale del Frejus – Opere esterne piattaforma italiana. Realizzazione opere di completamento del Lotto 3. R.D. n. 523/1904. Variante Autorizzazione idraulica n. 4667/3 per le opere di completamento e per le modifiche da apportare alle opere già previste sul torrente Rochemolles in Comune di Bardonecchia (TO).  
Richiedente: SITAF S.p.A.

In riferimento agli interventi di sistemazione idraulica del torrente Rochemolles, nell'ambito del progetto di realizzazione della Galleria di Sicurezza del Traforo Autostradale del Frejus e dell'apertura al traffico della medesima, il Settore scrivente ha rilasciato l'autorizzazione idraulica n. 4667 con Determinazione Dirigenziale n. 1495 del 23/05/2014 e successive varianti (in ultimo la variante n. 4667/2 con Determinazione Dirigenziale n. 3390 del 02/10/2019).

Le opere autorizzate hanno riguardato la realizzazione di opere di sistemazione longitudinali e trasversali del torrente (consolidamento in fondazione di muri in cemento armato esistenti con cordoli su micropali, protezione del piede di muri in cemento armato e di difese esistenti con massi di cava vincolati e con infissione di talee, realizzazione di un nuovo muro di difesa in cemento armato, ripristino del coronamento di soglie esistenti in cemento armato e protezione a valle delle stesse con massi di cava vincolati), la ricalibratura delle sezioni d'alveo, la costruzione di un nuovo ponte di servizio e di un nuovo ponte di accesso alla seconda canna, la demolizione della passerella pedonale esistente in acciaio e dell'esistente ponte stradale per l'accesso all'area destinata a servizi, la realizzazione di un guado di cantiere poco a monte del nuovo ponte di accesso alla seconda canna e di una pista di cantiere e la realizzazione di due manufatti di scarico.

In data 28/11/2025 con nota prot. n. 14978 (protocollo di ricevimento n. 53198 del 01/12/2025) la SITAF S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione idraulica per il completamento delle opere già precedentemente autorizzate (per le quali è scaduta la validità del periodo temporale dell'ultimo

provvedimento autorizzativo sopra citato, rilasciato nel 2019) e per ulteriori modifiche da apportare alle opere stesse, sempre relative al torrente Rochemolles.

Gli elaborati progettuali, allegati alla suddetta istanza, sono stati integrati da SITAF S.p.A., a seguito di un confronto con l'Ufficio scrivente, in data 21/04/2026 con nota prot. n. 1851 (protocollo di ricevimento n. 19036 del 22/04/2026) e sono costituiti da una dichiarazione sullo stato dei luoghi in cui sono state finora realizzate le opere, a firma del precedente Direttore dei Lavori del Lotto 3, Ing. Roberto Trabacca, da una relazione descrittiva delle opere in alveo e da tavole grafiche a firma dell'Ing. Giuseppe Pasqualato di SINA S.p.A..

Le opere da completare e le modifiche previste consistono in:

- completamento del consolidamento in fondazione di muri in cemento armato esistenti in sponda sinistra con cordoli su micropali e della protezione al piede degli stessi con massi di cava vincolati e talee infisse, per una lunghezza di circa 22,00 m a monte del nuovo ponte di accesso alla seconda canna;
- protezione al piede, in corrispondenza della spalla sinistra del nuovo ponte di accesso alla seconda canna e dei muri in cemento armato esistenti verso valle, con massi di cava vincolati alle strutture stesse e alle putrelle e talee infisse, per una lunghezza di circa 78,00 m (come risultante dalle tavole grafiche);
- realizzazione di muri di sponda in cemento armato in sponda destra, tra il muro già eseguito a monte e la spalla del viadotto di accesso alla canna originaria del tunnel a valle, per una lunghezza di circa 56,70 m, come risultante dalle tavole grafiche (oltre al raccordo con il muro già realizzato a monte per una lunghezza di circa 16,00 m);
- protezione al piede, in corrispondenza dei muri in cemento armato esistenti e/o in progetto in sponda destra, con massi di cava vincolati alle strutture stesse e alle putrelle e talee infisse, per una lunghezza di circa 97,00 m (come risultante dalla relazione descrittiva);
- ripristino del coronamento di una soglia esistente in cemento armato in corrispondenza del nuovo ponte di accesso alla seconda canna e protezione a valle della stessa con massi di cava vincolati;
- completamento della ricalibratura delle sezioni d'alveo;
- demolizione/rimozione del ponte esistente in acciaio (ponte Bailey) a valle del nuovo ponte di servizio;
- protezione con cameretta in cemento armato, in destra idrografica, della tubazione di scarico (diametro 600 mm) delle acque provenienti dalla vasca di prima pioggia a servizio del piazzale; lo scarico è stato posizionato immediatamente a valle del nuovo ponte di accesso alla seconda canna (più a monte di quanto autorizzato in precedenza);
- ripristino di un guado di cantiere a monte del nuovo ponte di accesso alla seconda canna e di una pista di cantiere.

A seguito di vari sopralluoghi effettuati e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi da completare e delle modifiche da apportare è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la SITAF S.p.A. a completare le opere e ad apportare le modifiche previste sul torrente Rochemolles, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica strutturale di tutte le opere previste, nei riguardi di tutti i carichi di progetto, ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni vigenti (D.M. 17/01/2018);
3. i piani di appoggio delle fondazioni dei nuovi muri in cemento armato dovranno essere posti ad una profondità pari ad almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo sistemato nelle sezioni trasversali interessate;
4. tutte le opere di protezione in massi di cava dovranno avere il piano di appoggio dei massi stessi posto ad una profondità pari ad almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo sistemato nelle sezioni trasversali interessate;
5. i nuovi muri in cemento armato dovranno essere adeguatamente raccordati a monte e a valle con i muri esistenti, senza soluzione di continuità;
6. le quote di coronamento dei nuovi muri in cemento armato in destra idrografica non dovranno essere superiori alle quote di sommità degli esistenti muri di difesa spondale in sinistra idrografica;
7. i massi costituenti le opere di protezione dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere reperiti in alveo ma provenire da cava, dovranno avere struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,3 m<sup>3</sup> e peso superiore a 8,0 kN; inoltre dovrà essere verificata l' idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
8. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; detto materiale dovrà essere adeguatamente compattato;
9. il materiale derivante dalla demolizione di manufatti esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo e non dovrà essere depositato in aree esondabili;

10. le sponde, le opere esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare al termine dei lavori dovranno essere completamente rimosse tutte le opere provvisoriale (guado e pista di cantiere in alveo);
11. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
12. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
13. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
14. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
16. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; inoltre, ai sensi della L.R. n. 37/2006, della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e della D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, la Ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad acquisire la prescritta autorizzazione da parte del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città

Metropolitana di Torino.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi. Con riferimento ai due scarichi di acque di versante e di prima pioggia previsti e in parte già realizzati in sponda destra, saranno rilasciati dal Settore scrivente i relativi provvedimenti di concessione demaniale ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

**IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE**

Ing. Alberto PIAZZA

**IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)**

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli